Sentenza n. 30 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37653/PM** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Costa, presso il cui Studio in Bari, via M. Giannini n. 1/G è elettivamente domiciliato (PEC alessandro.costa@legalmail.it);

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108.

Oggetto: pensione privilegiata.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nell'odierna udienza, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l'Avv. Alessandro Costa per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente premette di aver prestato servizio nella Marina Militare dal XX sino al XX, durante il quale è stato anche imbarcato per ben 14 anni, contraendo varie infermità.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, difatti, con parere reso all'adunanza n. XX del XX, giudicava la patologia "*Lomboartrosi con EDD L5-S1 e afferenza neurogena associata*" da cui è affetto come dipendente da fatti di servizio "*in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, nell'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi*".

Con verbale n. XX del XX la C.M.O. di Taranto accertava la permanente inidoneità al servizio e perciò il ricorrente veniva collocato in quiescenza; in data XX presentava all'INPS istanza diretta ad ottenere la concessione della pensione privilegiata ordinaria per l'infermità di seguito indicata.

La Commissione Medica Ospedaliera di Taranto presso il Dipartimento di Medicina Legale di Bari, con verbale nXX del XX lo riconosceva affetto da "*Lomboartrosi con EDD L5-S1 e afferenza neurogena associata*", giudicando detta infermità ascrivibile, ai fini della concessione della pensione privilegiata, a quattro annualità di tab. B.

L'INPS (Direzione Provinciale di Bari), per conseguenza, con determina n. XX del XX da un lato rigettava la domanda di pensione privilegiata, dall'altro riconosceva al ricorrente l'indennità una volta tanto in luogo di pensione pari a quattro annualità di tab. B, sempre per la patologia articolare.

Pertanto, contesta gli esiti del sopra descritto procedimento amministrativo evidenziandone la contraddittorietà atteso che la stessa patologia, da un lato è stata giudicata tale da rendere il XX permanentemente non più idoneo al servizio miliare, dall'altro non ritenuta meritevole di ascrizione a categoria e tabella pensionistica; chiede quindi di accertare e dichiarare che la suddetta infermità sia ascritta quanto meno alla 8° cat. Tab. A vitalizia, evidenziando che la patologia lombosacrale in questione non risulta tabellata nella normativa vigente (DPR n. 834/1981 e segg.) sia nella categoria B che in quella A, ragion per cui "*la sua ascrivibilità alla singola fattispecie va necessariamente*

desunta dalla sua gravità e dalle limitazioni funzionali che la stessa infermità determina in capo al militare". Chiede quindi il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata quantomeno di 8° ctg. Tab. A vitalizia a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (1° novembre 2017), ovvero da quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico"; condannare l'Amministrazione al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, chiede che venga disposta la nomina di CTU medico-legale, previa visita diretta del ricorrente, diretta ad accertare l'ascrivibilità a categoria di pensione.

2. Resiste l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, avendo l'Istituto conferito al ricorrente, ai sensi dell'art. 69, del DPR 1092/73 l'indennità *una tantum* in luogo di pensione privilegiata, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento di quest'ultima prestazione.

Eccepisce inoltre la prescrizione quantomeno dei ratei di pensione privilegiata, eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi.

3. Nella odierna udienza di discussione l'Avv. Alessandro Costa ha ribadito i propri scritti difensivi e insistito nelle proprie conclusioni, così come l'Avv. De Leonardis per l'INPS, come da verbale in atti.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti di causa emerge che il ricorrente con il citato verbale della C.M.O. di Taranto n. XX del XX, è stato riconosciuto "*permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Idoneo alla riserva*" non per la patologia per la quale rivendica una migliore ascrizione tabellare ai fini della richiesta pensione privilegiata, bensì per la patologia "*Accertata severa disuria in IPB*"; e che gli è stata conferita la pensione ordinaria

diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal XX con determina n. XX, poi ricalcolata con determina n. XX, emessa in esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia n. 898/2018 (relativa al ricalcolo della pensione con l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, co. 1, del DPR 1092/1973).

A seguito della domanda di trattamento di privilegio per "*XX* " presentata dal ricorrente in data XX, l'INPS avviava il procedimento previsto dal DPR 461/2001; di conseguenza la CMO di Taranto si esprimeva come sopra su tale patologia con verbale modello BL/B n. XX, del XX ; il Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. XX, emesso nell'adunanza del XX, aveva già provveduto ad accertare, per la richiamata patologia, la dipendenza da fatti di servizio. Conseguentemente, l'Istituto con determinazione n. XX del XX, rigettava la domanda di pensione di privilegio e conferiva per la suddetta infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio giusto parere del C.V.C.S., l'indennità UNA VOLTA TANTO pari a quattro annualità di 8^ categoria, oltre interessi legali e/o rivalutazione come per legge dal 10.11.2017.

Nell'odierno giudizio non è in contestazione quindi la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente ma solo la corretta ascrivibilità a categoria pensionistica, che questi ritiene potersi inquadrare nell'ambito della 8^ categoria della Tabella A.

Ad avviso del giudicante, è corretto il giudizio allora espresso dalla CMO di Taranto recepito dall'INPS, nel senso di ritenere la patologia occorsa alla data della presentazione della relativa domanda non ascrivibile a categoria di pensione essendo di modesta entità, tale da non determinare nel ricorrente alcun postumo di invalidità o reliquato rilevante da poterne giustificare l'ascrizione ad una delle categorie della tabella A del d.P.R. 834/1981, nemmeno dell'8^ cui non sembra corrispondere nemmeno per equivalenza a quelle ivi indicate ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del DPR b. 915/1978 e ss.mm.ii. Tanto anche alla luce del quadro clinico emerso nella visita collegiale del 27/07/2023.

Per di più lo stesso ricorrente, lungi dal proporre argomentazioni idonee ad indurre ad una più favorevole valutazione, anche attraverso una perizia medico-legale di parte, si limita ad affermare, apoditticamente, sol perché la patologia lombosacrale in questione non risulta tabellata nella normativa vigente, che la patologia in esame sia ascrivibile più correttamente alla categoria 8^ della Tabella A, nulla aggiungendo sotto il profilo tecnico e medico-legale a contestazione di quanto affermato dalla CMO, sì da indurre questa Corte all'attivazione dei poteri istruttori officiosi (cfr. II Sez. centr. Appello n. 362/2017, con riferimento all'analoga facoltà di cui all'art. 421 c.p.c. ora trasfuso nell'art. 165 c.g.c.).

Inoltre, non assume rilievo in questo giudizio – avente per oggetto l'esattezza *ab origine* dell'ascrizione della patologia sofferta a categoria pensionistica – quella documentazione sanitaria presentata dal ricorrente successiva alla visita medico legale del 27/07/2023, poiché essa ne attesta uno stato di salute riguardo alla patologia sofferta che, qualora aggravato, potrebbe essere veicolato attraverso una richiesta ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973 con il precedente art. 70, di relativa constatazione di aggravamento, che può essere effettuata solo a seguito di nuova domanda: si rammenta che non trova qui applicazione l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che consente al giudice di valutare autonomamente l'aggravamento intervenuto in corso di causa (*ex plurimis*, Sez. II Appello, sent. n. 1131 dell'11.11.2016; id.: Sez. I Appello, sent. n. 388 del 13.10.2016).

Tale possibilità, infatti, espressamente preclusa dalle Sezioni riunite con la sentenza 24 gennaio 2002 n. 2/QM, trova oggi specifica ed espressa preclusione nell'art. 21 disp. att. c.g.c.

5. Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione

monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente alla liquidazione delle spese di lite all'INPS, nella misura omnicomprensiva pari ad € 400,00.

Così deciso in Bari, a seguito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Marcello Iacubino)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/02/2025

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del G.M., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati

identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 10/02/2025

L’Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente